



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 160/14, proposto da Manuela Bottamedi, Filippo Degasperi e Paul Koellesperger, rappresentati e difesi dall'avv. M.C. Osele, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina 75;

contro

la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. F. Corvaja, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Trento, via Gazzoletti 2; il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, ed il suo Ufficio di presidenza, rappresentati e difesi dall'avv. F. Corvaja, con domicilio eletto presso la sede del Consiglio in Trento, piazza Dante;

nei confronti di

Mattia Civico, Marco Depaoli, Werner Frick, Ugo Rossi, Marta Stocker, Rosa Zelger Thaler, rappresentati e difesi dagli avv. ti Dragogna, Capotosti, e Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via S. Pietro 62;

Pensplan Invest - società di gestione del risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
la Giunta regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad *opponendum*,
dell'Associazione degli ex consiglieri regionali e degli ex parlamentari nazionali ed europei del Trentino-Alto Adige, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di Carlo Andreotti, Luigi Cigolla, Michele Di Puppo, Bruno Hosp, Franz Arthur Pahl, Claudio Taverna e Renato Vinante, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Dragogna, Capotosti, e Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via S. Pietro 62 e di Alois Kofler, rappresentato e difeso dagli avv. ti Protto e Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trento, via Grazioli 27;

per l'annullamento

- 1) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 17 dicembre 2013 n. 9/13 avente ad oggetto "Sottoscrizione delle quote di classe A del fondo Family e assegnazione ai Consiglieri ed ex Consiglieri regionali delle quote di classe B" e relativo elenco allegato, non pubblicata e asseritamente conosciuta dai ricorrenti in data 11-17 aprile 2014;
- 2) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 26 novembre 2013, n. 372/13, avente ad oggetto "fondo Family - aggiudicazione definitiva e ratifica del regolamento e del contratto per l'affidamento dei servizi di istituzione e gestione del fondo family nonché nomina dei componenti provvisori del comitato tecnico consultivo" non pubblicata e asseritamente conosciuta dai ricorrenti in data 11-17 aprile 2014;

- 3) della lettera 9 aprile 2014 prot. 903 Cons. reg. con la quale il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige ha opposto diniego all'istanza di annullamento d'Ufficio del regolamento di esecuzione - testo unificato e delibere conseguenti;
- 4) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 26 novembre 2013, n. 371/13, avente ad oggetto "Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2" concernente "interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della regione Autonoma Trentino-Alto Adige", pubblicata sul B.U.R. del 10 dicembre 2013 n. 50;
- 5) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 26 novembre 2013 n. 370/13 del ad oggetto "Approvazione della bozza di convenzione con la Provincia Autonoma di Trento relativa alla definizione dei costi futuri per la gestione dei trattamenti previdenziali degli Assessori" non pubblicata e asseritamente conosciuta in data 11 aprile 2014;
- 6) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 27 maggio 2013 n. 332/13, avente ad oggetto "Regolamento del fondo comune di investimento - fondo denominato Fondo Family" non pubblicata e asseritamente conosciuta in data 11 aprile 2014;
- 7) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 27 maggio 2013 n. 334/13 avente ad oggetto "Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario" pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 2 luglio 2013;
- 8) della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 6 dicembre 2012 n. 298/12, avente ad oggetto "Disposizioni inerenti i Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, concernente 'Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, che disciplina altresì il "trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del consiglio a decorrere dalla XV Legislatura" pubblicata nel B.U.R. n. 51/I-II del 18 dicembre 2012;

9) della presupposta deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 29 gennaio 2013 n. 314/13 avente a oggetto "Integrazione alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 dicembre 2012, n. 298" pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 26.2.2013;

10) della presupposta deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 20 febbraio 2013 n. 316/13, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di assegno vitalizio inerenti i regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (...)" pubblicata nel B.U.R. 19.3.2013 n. 12;

11) della presupposta deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 9 aprile 2013, n. 324/13, avente a oggetto "Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6", pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 7.5.2013;

12) della presupposta deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige 23 novembre 2010 n. 182/10, avente ad oggetto "Applicazione del nuovo regolamento delle indennità per l'attività del Consiglio regionale";

13) della nota 12 maggio 2014 n. 1159 cons. reg. avente a oggetto "differimento dell'accesso a documenti amministrativi";

14) della non conosciuta nota del 12 dicembre 2013 con la quale il presidente del Consiglio regionale ha formalizzato l'assunzione dell'impegno a sottoscrivere quote

di classe A del Fondo Family per un importo complessivo di € 81.918.341,00, successivamente ratificata con l'impugnata delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige n. 9/2013;

15) della non conosciuta deliberazione n. 297/2012 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

nonchè di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali, e comunque connessi su cui ricorrenti si riservano motivi aggiunti con ogni diritto consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza, di Mattia Civico, Marco Depaoli, Werner Frick, Ugo Rossi, Marta Stocker, Rosa Zelger Thaler, dell'Associazione degli ex consiglieri ed ex parlamentari nazionali ed europei del Trentino-Alto Adige, e di Carlo Andreotti, Luigi Cigolla, Michele Di Puppò, Bruno Hosp, Franz Arthur Pahl, Claudio Taverna, Renato Vinante e di Alois Kofler;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige/Südtirol è composto dai 70 membri complessivi dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, tra cui Manuela Bottamedi, Filippo Degasperi e Paul Koellesperger nell'attuale XV

consiliatura (o legislatura, come la qualifica l'Organo), inaugurata nella seduta del 28 novembre 2013.

1.2. I tre consiglieri hanno impugnato gli atti e i provvedimenti emessi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in parte formati nella presente consiliatura, in parte nella precedente, che si riferiscono, comunque, al regime previdenziale dei membri del Consiglio stesso; atti che, secondo i ricorrenti, comporrebbero “un preciso disegno, maturato nel corso del 2012-2013, per la costituzione di un Fondo d'investimento e ... per l'erogazione di cospicui vitalizi a favore di ex Consiglieri e Consiglieri fino alla XIV Legislatura”.

2.1. Invero, è opportuno subito chiarire che, fino al 2008, ai consiglieri regionali cessati dall'ufficio era attribuito un assegno vitalizio, calcolato nella percentuale di un parametro retributivo, via via rivalutato: ad esempio, l'interveniente *ad opponendum* Kofler, secondo quanto egli espone, aveva iniziato a percepire dall'aprile 2006 un assegno vitalizio, pari al 48,10% del trattamento indennitario di riferimento che, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, ammontava nell'ottobre 2013 all'importo lordo di € 6.531,04.

2.2.1. Peraltro, la l.r. 21 settembre 2012, n. 6, modificò, nel corso della XIV legislatura, il sistema per le indennità di fine mandato dei consiglieri, intervenendo anche sugli assegni vitalizi già in godimento o in aspettativa, per chi non ne avesse ancora maturato il titolo.

2.2.2. Così l'art. 7 prevede, per i consiglieri eletti per la prima volta nella legislatura successiva e in quelle poi seguenti, l'introduzione del "trattamento economico a carattere previdenziale": dopo la cessazione dal mandato, tale trattamento viene determinato con il sistema contributivo ed è finanziato mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare.

2.2.3. La disciplina transitoria, di diretto interesse in causa, dispone che “l’assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti”, viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo e, “per la parte eccedente dell’assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale” (I comma); inoltre, “Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4” – e cioè con una successiva deliberazione dell’Ufficio di presidenza – di optare “per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno”.

2.3.1. Invero, il “valore attuale” di una rendita finanziaria (e tale è l’assegno vitalizio) è il suo equivalente finanziario in un determinato momento, cioè la somma di tutte le rate future, riportate a quel momento e così attualizzate: naturalmente, per un vitalizio l’attualizzazione richiede di formulare una previsione, su base statistica, sugli incrementi periodici di valore e sul numero di rate che andrebbero versate fino all’estinzione del relativo diritto.

2.3.2. Ebbene, lo stesso art. 10, IV comma, affida all'Ufficio di presidenza il compito di disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative per la quantificazione del valore attuale della quota dell'assegno vitalizio eccedente il 30,40 per cento e di individuare l'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte i relativi importi, tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi.

2.3.3. Da queste norme ha preso avvio un articolato procedimento, di cui fanno parte le deliberazioni che sono state cumulativamente impugnate dai ricorrenti: alcune di evidente rilevanza, come la 324/13, pubblicata nel bollettino ufficiale del 7 maggio 2013, con la quale l'Ufficio di presidenza ha adottato i criteri per

provvedere alle operazioni di attualizzazione; o come la deliberazione 334/2013 (B.U. 2 luglio 2013), che ha approvato il regolamento concernente “la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni per il trattamento indennitario”.

2.3.4. Il regolamento disciplina in dettaglio l’attualizzazione dell’assegno vitalizio, e stabilisce i termini e le modalità di pagamento delle somme così determinate: è prevista una liquidazione in più rate, alcune delle quali sono incorporate, fino alle scadenze prefissate, in quote di un fondo d’investimento mobiliare chiuso, poi denominato Family, nel quale sarebbero stati conferiti anche gli importi del montante delle contribuzioni versate dai consiglieri della XIV legislatura; fondo contemporaneamente costituito, e da affidare a un gestore che, per la durata di dieci anni, salvo proroga, avrebbe assunto la diretta responsabilità delle quote attribuite ai destinatari.

2.3.5. Con ulteriori provvedimenti l’Ufficio di presidenza regolamentava il Fondo Family e il sistema delle quote (deliberazione 27 maggio 2013 n. 332/13), e quindi, mediante gara pubblica, ne individuava il gestore nella PensPlan Invest S.G.R. S.p.A. (deliberazione 26 novembre 2013, n. 372/13); infine (deliberazione 17 dicembre 2013 n. 9/13) procedeva alla sottoscrizione delle quote del Fondo.

2.3.6. Le disposizioni di cui all’art. 10 erano così pressoché interamente attuate.

Per tornare all’esempio del Kofler, nel decreto 30 ottobre 2013, n. 663, del presidente del Consiglio regionale, si rappresenta che l’ex consigliere aveva esercitato l’opzione per il valore attuale, e che, pertanto, dal 1 gennaio 2014 gli sarebbe spettato l’assegno lordo mensile rideterminato nell’importo di € 4.127,72 (contro i precedenti € 6.531,04).

2.3.7. Quanto poi all’eccedenza del precedente assegno vitalizio, secondo le deliberazioni citate, la stessa gli viene attualizzata in un importo netto complessivo di € 364.931,00, di cui una quota, pari al 39% (€ 144.931,99) è immediatamente

versata al Kofler, mentre il restante importo di € 220.000,00 gli viene riconosciuto in 44 quote, ciascuna del valore di € 5.000,00, del Fondo, e che da questo sarebbero divenute esigibili in quattro rate, con le modalità che il relativo regolamento avrebbe disposto.

2.3.8. Secondo quanto affermato dai ricorrenti, l'importo complessivo derivante dall'attualizzazione per tutti gli ex consiglieri cessati e che hanno esercitato l'opzione sarebbe pari - non è chiaro se al lordo o al netto - a € 31.665.000,00.

3.1.1. Le deliberazioni qui compendiate sono state impugnate, anzitutto per violazione dell'art. 44 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige e, così, per incompetenza relativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige rispetto alla Giunta; incostituzionalità dell'art. 10 e dell'art. 16 della l.r. 6/12 per contrasto con l'art. 44 cit., e per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3.1.2. Secondo i ricorrenti, le deliberazioni con cui l'Ufficio di presidenza ha dato attuazione alla l.r. 6/12, secondo quanto da essa previsto, avrebbero forza e valore di regolamento, o ne sarebbero attuazione.

Tuttavia, l'unico organo regionale che ha competenza esclusiva nell'emanazione di atti regolamentari per l'esecuzione delle leggi regionali sarebbe, ex art. 44 cit., la Giunta regionale: i ricorrenti chiedono pertanto a questo giudice di sollevare in via incidentale questione di costituzionalità dei predetti artt. 10 e 16 della l.r. 6/12, i quali attribuiscono il potere regolamentare all'Ufficio di presidenza.

3.2.1. Lo stesso art. 10 della l.r. 6/12 contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale disposizione, secondo i ricorrenti, nel passaggio da un sistema retributivo a un sistema contributivo "permette alla platea dei consiglieri regionali fino alla XIV Legislatura di attualizzare la parte eccedente al 30,40% dell'assegno vitalizio, che

tali consiglieri avrebbero dovuto percepire con il sistema retributivo, così incassando in via anticipata ed in un'unica soluzione la cospicua differenza attualizzata secondo criteri assai discutibili che quintuplicano ed anche più il capitale versato; il tutto in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza e di buon andamento”.

3.2.2. Ancora, il privilegio concesso ai consiglieri regionali sino alla XIV Legislatura costituirebbe “manifesta disparità di trattamento e diseguaglianza rispetto ai consiglieri regionali dalla XV Legislatura in poi, e dunque anche rispetto ai ricorrenti, e rispetto ad altri amministratori locali che non godono di tali benefici”; e tanto sarebbe ancor più evidente, se rapportato all'ordinario sistema pensionistico, “ove al variare del metodo retributivo in contributivo non vi sono state elargizioni attualizzate a favore dei lavoratori/pensionati che ricadevano a cavallo tra i due metodi di computo”.

3.3.1. Il successivo motivo è compendiato nella violazione dell'art. 6 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 78 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e corrispondenti disposizioni delle ll.rr. 23/1992 e 13/1993; eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell'interesse privato in atto pubblico, della violazione del divieto di operare in conflitto d'interessi, della disparità di trattamento del travisamento dei fatti; violazione di legge per violazione dell'art. 97 Cost., e dei principi di efficacia, efficienza, buon andamento legalità, imparzialità e trasparenza.

3.3.2. In estrema sintesi, i ricorrenti affermano che le deliberazioni in questione sarebbero state approvate anche con la partecipazione e il voto favorevole di consiglieri che, rispetto alle stesse, si trovavano in conflitto d'interessi.

3.4.1. Infine, nell'ultimo motivo, vien fatta valere la violazione dell'art. 97 Cost., e del principio di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento nel regolamento adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2013, n. 334, concernente la “determinazione del valore attuale di una quota di assegno

vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario”; e, ancora, l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irragionevolezza e disparità di trattamento e per incompetenza.

3.4.2. Secondo i ricorrenti (che chiedono comunque una consulenza tecnica), pur nella complessità del meccanismo, emergerebbe *ictu oculi* “l’assoluta irragionevolezza di criteri che si discostano in modo sensibile dal valore attuale medio di una quota di assegno vitalizio, con applicazione di moltiplicatori che comportano un’abnorme lievitazione degli importi oggetto di attualizzazione”.

4.1. Le parti resistenti, controinteressate e intervenienti hanno unanimemente sollevato due eccezioni preliminari, quella di tardività e quella di carenza di legittimazione e di interesse: pare opportuno procedere anzitutto all’esame di quest’ultima.

4.2.1. Orbene, il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, formatosi principalmente sull’ufficio di consigliere comunale, ma evidentemente estensibile anche ai componenti di altre assemblee politiche elettive, fissa il principio che i componenti dell’organo non sono di norma legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza.

4.2.2. Tuttavia, i consiglieri dissenzienti possono impugnare le deliberazioni dell’organo, di cui fanno parte, quando sono adottate violazioni procedurali direttamente lesive del *munus* rivestito dal componente dell’organo o vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all’ufficio: essi “non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, salvo il caso in cui venga lesa in modo diretto ed immediato la propria sfera giuridica per effetto di atti, direttamente incidenti sul diritto all’ufficio o sullo *status* ad essi spettante della carica di consigliere, che compromettano il corretto esercizio del loro mandato, come nel caso di erronee modalità di convocazione dell’organo, della violazione dell’ordine del giorno,

dell'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e, più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito, oltre ovviamente ai casi in cui gli atti collegiali riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso; ciò anche in considerazione del fatto che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive” (così C.d.S., V, 24 marzo 2011, n. 1771; conf., *ex multis*, C.d.S., III, 7 aprile 2014, n. 1643; C.d.S., VI, 7 febbraio 2014, n. 593; C.d.S., IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; C.d.S., V, 12 giugno 2009, n. 3744; C.d.S. V, 15 dicembre 2005 n. 7122).

Si deve d'altronde escludere “che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *ius ad officium* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; V,15 dicembre 2005 n. 7122)” (così, in motivazione, C.d.S., VI, 593/14 cit.).

4.2.3. Orbene, se si raffrontano queste ultime affermazioni con l'oggetto, il titolo e i motivi del ricorso in esame, non si può che concludere per la sua inammissibilità per difetto di legittimazione, giacché Bottamedi, Degasperi e Koellesperger non sono titolari di una posizione sostanziale differenziata, che li abilita all'esercizio dell'azione.

4.2.4. Invero, nessun pregiudizio personale e diretto deriva a essi dagli atti impugnati, poiché i benefici, ad altri attribuiti dalla disciplina transitoria che tali provvedimenti attuano, non incidono sulla loro posizione previdenziale o, almeno, questo non è stato minimamente dimostrato.

I ricorrenti, d'altronde, non affermano di essere stati indebitamente esclusi dal trattamento previdenziale riconosciuto in via transitoria agli ex consiglieri: all'opposto, essi agiscono perché questi ultimi siano privati di emolumenti che i ricorrenti ritengono illegittimi e comunque ingiusti e sproporzionati.

4.2.5. Ancora, come dalle censure proposte è evidente, i ricorrenti non indicano, quanto alle procedure per la formazione degli atti in questione, alcuna lesione dello *status* a essi spettante come consiglieri, nel senso sopra indicato.

Essi rivendicano bensì la competenza della giunta regionale in materia, ma di questa non fanno parte, né vi erano inclusi quando furono approvati i provvedimenti, in gran parte anteriori al momento in cui essi stessi sono entrati a far parte del Consiglio; e, per i medesimi motivi, un interesse correlato allo *status* non c'è, neppure con riguardo all'asserita partecipazione alle relative decisioni di membri che componevano l'Ufficio di presidenza e che si sarebbero trovati in conflitto d'interesse (in disparte, se tale conflitto possa essere fatto valere dai componenti dello stesso organo: *contra* C.d.S. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).

4.2.6. Né, da ultimo, una legittimazione a ricorrere può derivare dall'ipotetica violazione del diritto all'accesso, poiché nessuna domanda specifica, segnatamente ex art. 116, II comma, c.p.a., è stata qui presentata dai tre consiglieri.

4.3. In conclusione, i consiglieri Bottamedi, Degasperi e Koellesperger hanno chiesto al giudice amministrativo di sindacare la legittimità, essenzialmente costituzionale, di scelte compiute dal Consiglio regionale sulla disciplina previdenziale dei propri membri.

4.4. Tuttavia, ai consiglieri non spetta un controllo generalizzato sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, cosicché, rispetto alle censure dedotte, i tre ricorrenti non hanno una posizione differente da quella di qualsiasi altro cittadino del territorio regionale.

I tre hanno insomma promosso, a tutela della legalità obiettiva, un'azione popolare, affatto inammissibile, poiché nel processo amministrativo, al di fuori di casi eccezionali, espressamente stabiliti “l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto” (*ex multis* C.d.S., V, 15 luglio 2013, n. 3809).

5. La materia della lite, per i suoi risvolti d'interesse generale, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 12 giugno 2014 con l'intervento dei signori magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)